

stampa è guarentita dallo Statuto, che qualunque eccesso, prevaricazione od abuso potesse commettersi in simile materia, la legge commette al potere giudiziario di reprimerli, che d'altronde è fatta facoltà a chiunque si creda offeso dalle intemperanze della stampa d'implorare l'azione della giustizia vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 2172. Francesco Denis di Savigliano, antico militare sotto l'impero francese, facendo affidamento sull'impegno assunto dal Governo di corrispondere agli antichi militari che hanno servito sotto le bandiere francesi la pensione cui potessero aver diritto, ricorre alla Camera a nome dei suoi commilitoni, e narrando come questi ultimi, sebbene già pensionati dal Governo francese, non abbiano però mai ricevuto alcun soldo dappoi il 1815, chiede che oltre la pensione ai medesimi dovuta, venga loro corrisposta una gratificazione sugli arretrati.

La vostra Commissione, considerando che il petente nulla chiede per sé, ma soltanto per i suoi compagni d'arme;

Che questi ultimi, oltre di non essere legittimamente rappresentati, non si saprebbe chi sieno, nè se concorrono in essi i requisiti necessari per conseguire la detta pensione, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1466. Giuseppe Salussolia, di Saluzzo, narra con questa petizione che dopo essersi reso deliberatario assieme ad un Oggero Carlo di un tenimento denominato *Ghiaro*, sito in vicinanze di Casale, stato subastato ad istanza dei marchesi padre e figlio Fassati mediante il prezzo di lire 210 mila, essendo insorte varie controversie circa la proprietà e l'amministrazione di detto fondo, non che circa il pagamento e distribuzione del prezzo, sarebbe emanata ordinanza del 12 febbraio 1844 per cui nel dichiararsi chiuso il relativo stato di collocazione, si era salvato allo stesso petente il mezzo che potesse competergli per far risolvere le questioni da esso *elevate nel suo verbale di comparizione del 29 dicembre precedente*;

Che dopo altra lite vertita tra esso petente e il di lui socio Oggero, ricorse all'ex-Senato di Casale che lo ammetteva con ordinanza del 29 gennaio 1844;

Ma con altra sentenza dell'istesso Senato, in data 12 agosto 1844, rigettava le sue istanze e lo condannava nelle spese;

Che dopo ciò essendo stato ingiunto al pagamento di lire 150 mila a favore del marchese Fassati, e non avendo potuto farvi fronte, si sarebbe proceduto al reincanto di detto fondo a favore dei signori Deferrari, ed avendo esso petente dato incarico all'avvocato Dalmazzo di offrire l'aumento del sesto, questi dopo essersi concertato coi nuovi deliberatari, si sarebbe reso acquirettore del fondo medesimo con grave detrimento del Salussolia;

Che il tilletto di vendita portando l'obbligo al nuovo *acquirettore* di far tutte le spese del tenimento, di pagare l'economista e le contribuzioni, di provvedere le spese del seminario, mentre non poteva percevere il frutto che dalli 11 novembre allora prossimo, quanto esisteva sul fondo paglie, fieni, derrate e frutti pendenti spettavano ad esso petente;

Che però sin dal 24 agosto 1844 l'economista nuovamente nominato venne a prendere possesso di quel tenimento senza inventarizzare, nè far stimare quel che apparteneva allo stesso Salussolia;

Che intanto con sentenza 30 giugno 1846 ottenuta dai creditori, lo stesso petente veniva condannato al pagamento di lire 21 mila per due annate d'interessi, decorse dal primo al secondo deliberamento, niun riguardo avuto ai pagamenti già fatti nè agli oggetti lasciati sul fondo;

Che a ripararsi da tanti pregiudizi, il Salussolia non avendo mezzi pecuniari, ricorse per essere ammesso al gratuito patrocinio, onde appellare la detta sentenza, ma inutilmente, perchè le carte furono dall'ufficio dei poveri rimandate senza provvidenza;

Che quindi, in esecuzione di detta sentenza vennero esposti in vendita i pochi beni che il petente ancor possedeva, e trovatisi tuttora vertente il relativo giudizio di subasta;

A seguito di questa esposizione, e dipendentemente ai fatti sovra enunciati, il petente, senza voler rivenire sulla cosa giudicata, nè impugnare la seguita subasta, ma fondandosi sul disposto dell'articolo 1500 del Codice civile, per cui qualunque fatto dell'uomo che arreca danno obbliga colui per di cui colpa è avvenuto a risarcirlo;

Rappresenta di aver sofferto tanti danni reali per l'ingente somma di lire 203,258 99;

Più essere in credito per derrate e scorte lasciate sul fondo di lire 52,490 47;

Essere poi inoltre in diritto di farsi rimborsare la sesta in lire 35,000, e finalmente farsi risarcire le spese d'insinuazione, cessione ed altre calcolate a lire 30,000, totale lire 300,749 46;

In vista di questo suo preteso avanzo, il petente ricorre alla Camera onde provveda perchè giustizia sia resa, chiedendo intanto che si mandi soprassedere all'intrapresa subasta sin visto l'esito delle ragioni che a lui, come sovra, competono.

La vostra Commissione, considerando che le doglianze mosse dal petente, dipendentemente alla subastazione, pei pregiudizi da lui sofferti entrano nella sfera delle attribuzioni riservate al potere giudiziario, che il posteriore giudizio di subasta di cui si domanda la sospensione essendo già radicato nante il tribunale competente, non sarebbe lecito a verun potere di farlo sospendere, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore. Colla petizione 2223, il dottore Maurizio Mesti chiede che il giorno 8 febbraio, compleanno dello Statuto, venga dichiarato festivo.

La vostra Commissione, fatto riflesso che il progetto di legge non ha guari stato votato dal Parlamento per lo stabilimento della festa nazionale dello Statuto mira a soddisfare il lodevole desiderio del petente, comune all'intera nazione, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2204, il collegio de' causidici di Genova, presentando, che nella riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia che si va compiendo, possono cadere in discussione cangiamenti essenziali toccanti l'ordine dei causidici, espongono alla Camera non poche riflessioni, nelle quali ponendo a fronte i due distinti sistemi, cioè quello che si trova attualmente in vigore di un numero fisso di causidici ammessi ad esercitare dinanzi a tutti i tribunali, e coadiuvati da sostituiti approvati dal collegio, e quello appoggiato sulla procedura francese, consistente in un maggior numero di causidici divisi e distintamente applicati alle diverse giurisdizioni e magistrati, tolti affatto i sostituiti, vengono a dimostrare i vantaggi che, a senso loro, al pubblico deriverebbero dalla conservazione del sistema attuale, e gli inconvenienti che per contro sarebbero la conseguenza dell'applicazione dell'accennato sistema francese, conchiudendo per la conservazione del primo, coll'ampliamento del medesimo mercè l'ammissione dei causidici dinanzi ai tribunali di eccezione, innovazione che dicono trovarsi dall'esperienza additate come affatto necessarie.